

REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE**

e

**ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO**

**Definizione del sistema di verifica per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture
socio-sanitarie di Lungo assistenza, delle strutture socio-sanitarie semiresidenziali per anziani
con demenza, delle strutture socio-sanitarie residenziali psichiatriche**

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI ED IL LAVORO

- VISTO lo Statuto della Regione;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 *“Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”*;
- VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”* e successive modifiche ed integrazioni”;
- VISTA la Legge 5 agosto 2022, n. 118 *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”* e, in particolare, l'art. 15, comma 1 lettere a) e b);
- VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1997 *“Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”*;
- VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 *“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*;
- VISTO il D.M. Salute 19 dicembre 2022 *“Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”*;
- VISTA la circolare del Ministero della Salute prot. 0015206-11/07/2024-DGPROGS-MDS-P *“Nota circolare in merito all'applicazione delle verifiche relative al “sistema di valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”, approvato con il Decreto del Ministro della Salute 19 dicembre 2022”*;
- VISTA la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 *“Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia”*;
- VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 *“Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale”*;

- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 *“Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana”*;
- VISTO il decreto presidenziale 27 giugno 2019, n. 12, e s.m.i., con il quale è stato istituito l’Organismo Tecnicamente Accreditante della Regione Siciliana e ne sono state definite le competenze;
- VISTA l’Intesa Stato-Regioni n. 259/CSR del 20 dicembre 2012, con la quale è stato approvato il documento *“Disciplinare sulla revisione della normativa dell’accreditamento”*, con cui sono state individuate alcune caratteristiche che tutte le strutture sanitarie devono possedere per l’autorizzazione/accreditamento istituzionale, e sono stati definiti requisiti ed evidenze che devono essere presenti nella normativa di riferimento di ogni regione;
- VISTA l’Intesa Stato Regioni del 19 febbraio 2015 rep. n. 32/CSR, con la quale è stato adottato il cronoprogramma per l’adeguamento ai requisiti per l’accreditamento di cui all’Intesa Stato-Regioni n. 259/CSR del 20 gennaio 2012 e, inoltre, sono stati definiti i criteri per il funzionamento degli organismi tecnicamente accreditanti ai sensi dell’Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 591 del 16 dicembre 2022 *“Piano della rete territoriale di assistenza - Riorganizzazione dei servizi territoriali e riqualificazione dei Sistemi Sanitari Regionali a seguito della pandemia COVID-19”*;
- VISTO il *“Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2024/2026”* approvato dalla Giunta Regionale di Governo con deliberazione n. 256 del 29 giugno 2023 e, in particolare, il par. 2.4.2 *“Tutela della Salute (Missione 13)”* che annovera, tra le linee strategiche, la semplificazione e l’aggiornamento della normativa in materia di accreditamento;
- VISTA la L.R. 12 agosto 2014, n. 21 *“Assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale”. Disposizioni varie”* e, in particolare, l’art. 10 *“Integrazione socio-sanitaria”*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 29 giugno 1988 recante *“Standard strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali previsti dalla L.R. 9 maggio 1986, n. 22”*;
- VISTO Il Decreto Interassessoriale 31 luglio 2017 *“Approvazione del Documento, recante: “Il Servizio socio-sanitario regionale: Piano delle azioni e dei servizi socio-sanitari e del Sistema unico di accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni socio-sanitarie”* adottato dagli Assessori della Salute e della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro;
- VISTO il D.A. 4 luglio 2023, n. 741 *“Testo del D.A. 9 agosto 2022 (in GURS n. 40 del 26 agosto 2022), coordinato con le modifiche introdotte con D.A. 29 maggio 2023, n. 560 (in GURS n. 24 del 9 giugno 2023), recante “Aggiornamento delle disposizioni in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Modifiche al Decreto Assessoriale 17 aprile 2003, n. 463”*;
- VISTA la nota prot. 4145 del 10 agosto 2023 *“Rafforzamento ai sensi dell’art.10 della L.R. 21/2014 della offerta complessiva di servizi erogati dal SSR per garantire sul territorio regionale l’erogazione appropriata ed omogenea delle prestazioni sociosanitarie e dei nuovi setting assistenziali definiti dai LEA approvati con DPCM 12 gennaio 2017. - Istituzione tavolo tecnico interassessoriale”*;
- RITENUTO, al fine di avviare il processo di accreditamento definitivo delle strutture sociosanitarie nella Regione Siciliana, di dover definire il sistema di verifica a normativa vigente per

i setting assistenziali individuati come prioritari dal tavolo tecnico istituito con nota prot. 4145 del 10 agosto 2023 e, cioè, strutture di lungo assistenza; strutture semiresidenziali per anziani con demenza; strutture residenziali psichiatriche per interventi socio-riabilitativi 24 ore per un massimo di 10 utenti; strutture residenziali Psichiatriche per interventi socio-riabilitativi con personale per fasce orarie (Gruppo appartamento a sostegno abitativo per un massimo di 5 utenti) previste, rispettivamente, dai punti 10.1, 10.2, 7.1 e 7.2 del predetto D.I. 31 luglio 2017;

RITENUTO opportuno, al fine di facilitarne l'applicazione da parte delle strutture e dei valutatori impegnati nelle verifiche finalizzate alla valutazione del possesso e del mantenimento dei requisiti, organizzare il sistema di requisiti identificando in modo puntuale i requisiti da applicare e le evidenze da ricercare in ragione della tipologia di struttura;

RITENUTO opportuno, pertanto, adottare elenchi separati in cui siano riportati, rispettivamente, i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'autorizzazione all'esercizio, i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'accreditamento e i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici specifici per l'autorizzazione all'esercizio, distinti in rapporto alle diverse tipologie di strutture;

RITENUTO opportuno, infine, definire le modalità per l'accesso all'accreditamento istituzionale delle strutture di cui al presente decreto con successivi provvedimenti, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, previa definizione dei fabbisogni da parte dell'Amministrazione regionale con specifico atto di programmazione adottato dagli Assessorati per la Salute e per la Famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, e contestuale individuazione delle risorse saranno definite;

VISTO il verbale della riunione del 15 ottobre 2024 del tavolo tecnico interassessoriale di cui alla sopracitata nota prot. n. 4145 del 10 agosto 2023;

D E C R E T A N O

Articolo 1

Finalità

1. In attuazione del D.I. 31 luglio 2017 recante *“Approvazione del Documento, recante: “Il Servizio socio-sanitario regionale: Piano delle azioni e dei servizi socio-sanitari e del Sistema unico di accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni socio-sanitarie”* adottato dagli Assessori della Salute e della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, il presente provvedimento definisce il sistema di verifica finalizzato alla concessione e al mantenimento dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento delle seguenti strutture, pubbliche e private:
 - a. strutture sociosanitarie di lungo assistenza
 - b. strutture sociosanitarie semiresidenziali per anziani con demenza
 - c. strutture sociosanitarie residenziali psichiatriche per interventi socio-riabilitativi 24 ore per un massimo di 10 utenti
 - d. strutture sociosanitarie residenziali psichiatriche per interventi socio-riabilitativi con personale per fasce orarie (Gruppo appartamento a sostegno abitativo per un massimo di 5 utenti).
2. Al fine di facilitare l'applicazione dei requisiti, generali e specifici, per la concessione dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento e semplificare lo svolgimento delle verifiche finalizzate alla valutazione del possesso e del mantenimento dei requisiti per

l'autorizzazione e l'accreditamento, sono adottati gli elenchi allegati al presente provvedimento, di cui fanno parte integrante.

3. Gli elenchi allegati al presente provvedimento organizzano il sistema di requisiti generali e specifici identificando in modo puntuale i requisiti da applicare e le evidenze da ricercare in ragione della tipologia di struttura.

Articolo 2

Requisiti generali per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sociosanitarie

1. Sono adottati i seguenti elenchi, allegati al presente provvedimento di cui fanno parte integrante, che elencano in modo puntuale i requisiti generali da applicare e le evidenze da ricercare ai fini della concessione e del mantenimento dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento delle seguenti strutture sociosanitarie:

-  • Allegato A1-SGS *“Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture sociosanitarie semiresidenziali”*
-  • Allegato B1-SGS *“Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'accreditamento delle strutture sociosanitarie semiresidenziali”*
-  • Allegato A1-SGR *“Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture sociosanitarie residenziali”*
-  • Allegato B1-SGR *“Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'accreditamento delle strutture sociosanitarie residenziali”*

Articolo 3

Requisiti specifici per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sociosanitarie

1. Sono adottati i seguenti elenchi, allegati al presente provvedimento di cui fanno parte integrante, che elencano in modo puntuale i requisiti specifici da applicare e le evidenze da ricercare ai fini della concessione e del mantenimento dell'autorizzazione sanitaria delle seguenti strutture sociosanitarie:

-  • Allegato A3-SSL *“Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici specifici per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture sociosanitarie di Lungo assistenza”*
-  • Allegato B4-SSL *“Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici specifici per l'accreditamento delle strutture sociosanitarie di Lungo assistenza”*
-  • Allegato A3-SSD *“Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici specifici per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture sociosanitarie semiresidenziali per anziani con demenza”*
-  • Allegato B4-SSD *“Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici specifici per l'accreditamento delle strutture sociosanitarie semiresidenziali per anziani con demenza”*
-  • Allegato A3-SSP1 *“Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici specifici per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture sociosanitarie Residenziali Psichiatriche per interventi socio-riabilitativi 24 ore per un massimo di 10 utenti”*
-  • Allegato B4-SSP1 *“Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici specifici per l'accreditamento delle strutture sociosanitarie Residenziali Psichiatriche per interventi socio-riabilitativi 24 ore per un massimo di 10 utenti”*
-  • Allegato A3-SSP2 *“Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici specifici per*

l'autorizzazione all'esercizio delle strutture sociosanitarie residenziali Psichiatriche per interventi socio-riabilitativi con personale per fasce orarie (Gruppo appartamento a sostegno abitativo per un massimo di 5 utenti)"



- *Allegato B4-SSP2 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici specifici per l'accreditamento delle strutture sociosanitarie residenziali Psichiatriche per interventi socio-riabilitativi con personale per fasce orarie (Gruppo appartamento a sostegno abitativo per un massimo di 5 utenti)"*

Articolo 4

Concessione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento

1. L'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale sono concessi alle strutture di cui al presente provvedimento previa verifica della conformità ai requisiti oggettivi, generali e specifici, di cui agli allegati al presente provvedimento e, inoltre, previa verifica della sussistenza, in caso di strutture private, dei requisiti soggettivi definiti dall'art. 9 del D.A. 4 luglio 2023, n. 741, con le modalità definite dall'art. 10 del medesimo decreto.
2. L'autorizzazione all'esercizio è concessa alle strutture di cui al presente provvedimento dall'Azienda sanitaria provinciale nel cui territorio è situata la sede operativa. Ai fini della conformità ad un requisito per l'autorizzazione sanitaria è necessario che siano riscontrate tutte le evidenze valutabili in ragione dello stato della struttura, la cui sussistenza è verificata utilizzando gli strumenti tecnici (procedure, manuali, checklist) adottati dall'Organismo Tecnicamente Accreditante.
3. Il controllo sulla permanenza della conformità ai requisiti oggettivi per l'autorizzazione sanitaria è effettuato con periodicità triennale ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. A meno di modifiche strutturali, tecnologiche o organizzative che abbiano un impatto sulla conformità ai requisiti precedentemente accertata, le verifiche triennali sulla permanenza della conformità ai requisiti per l'autorizzazione sanitaria non comportano il rilascio di un nuovo provvedimento di autorizzazione.
4. La verifica di conformità ai requisiti oggettivi per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, nonché le verifiche periodiche per il controllo sulla permanenza della conformità ai requisiti, è effettuata dalla U.O. Igiene degli ambienti di vita del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale nel cui territorio la struttura ha la sede operativa. Al fine di garantire modalità omogenee di valutazione sul territorio regionale, nello svolgimento delle verifiche l'U.O. Igiene dagli ambienti di vita utilizza, laddove disponibili, gli strumenti tecnici (procedure, manuali, checklist) adottati dall'Organismo Tecnicamente Accreditante.
5. L'accreditamento è concesso alle strutture di cui al presente provvedimento dal Dipartimento per la pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 5, del D.A. 4 luglio 2023, n. 741.
6. Le verifiche di conformità ai requisiti oggettivi finalizzate al rilascio dei provvedimenti di concessione dell'accreditamento e le verifiche di conformità ai requisiti oggettivi finalizzati al rinnovo dei provvedimenti di concessione dell'accreditamento istituzionale sono effettuate dall'Organismo Tecnicamente Accreditante utilizzando gli strumenti tecnici (procedure, manuali, checklist) adottati e resi pubblici. Ai fini della conformità ad un requisito per l'accreditamento è necessario che siano riscontrate tutte le evidenze valutabili in ragione dello stato della struttura.

Articolo 5
Norme finali

1. Sono da ritenersi revocate le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento di cui ai punti 10.1, 10.2, 7.1 e 7.2 del D.I. 31 luglio 2017 “*Approvazione del Documento, recante: “Il Servizio socio-sanitario regionale: Piano delle azioni e dei servizi socio-sanitari e del Sistema unico di accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni socio-sanitarie”*” adottato dagli Assessori della Salute e della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro.
2. Alle strutture di cui al presente provvedimento si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 7 e 8 del D.A. 4 luglio 2023, n. 741.
3. Con successivi provvedimenti, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, previa definizione dei fabbisogni da parte dell’Amministrazione regionale con specifico atto di programmazione, adottato dagli Assessorati per la Salute e per la Famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, con contestuale individuazione delle risorse, saranno definite le modalità per l’accesso all’accreditamento istituzionale delle strutture di cui al presente decreto. Sino alla data di entrata in vigore di detti provvedimenti e, comunque, non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, restano vigenti le procedure di cui alla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.
4. Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nel sito web dell’Assessorato per la Salute e dell’Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 7/11/2024

L’Assessore della Salute
Dott.ssa Giovanna Volo

Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12/2/93

L’Assessore della Famiglia,
delle Politiche sociali e del Lavoro
Dott.ssa Nunzia Albano

Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12/2/93

Originale agli atti dell’ufficio